

XXV^a TORNATA

GIOVEDÌ 25 MARZO 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TUMMASO

INDICE

Congedi	pag. 562
Disegni di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ad a riposo degli ufficiali dei corpi militari della regia marina » (N. 45-A)	566
Oratori:	
AMERO D'ASTE, relatore	566
SECHI, ministro della marina	567
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915 » (N. 41)	567
Oratore:	
BONOMI, ministro della guerra	568
« Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 499, che modifica gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 42)	568
Oratori:	
BONOMI, ministro della guerra	569
DI ROBILANT, relatore	569
« Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'art. 54 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, numero 1497 » (N. 40)	569
Oratori:	
BONOMI, ministro della guerra	570
MORRONE, relatore	570
« Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obbligo di servizio » (N. 43)	570
Oratori:	
BONOMI, ministro della guerra	571
CANEVA, relatore	571

« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1955, circa la proroga delle elezioni amministrative » (N. 4-A)	pag. 573	
Oratori:		
CANNAVINA	573	
FERRARIS CARLO	580	
FERRARIS MAGGIORINO, relatore	578	
SCHANZER, ministro delle finanze	577	
VANNI	576, 580	
Interrogazioni (annuncio di)		572
(risposte scritte ad)	582	
(svolgimento delle):		
« dei senatori Bergamasco e De Amicis Mansueto al ministro delle colonie per conoscere quali affidamenti egli possa dare in merito alla notizia della scoperta di vasti giacimenti fosfatici in Cirenaica »	562	
Oratori:		
DE AMICIS MANSUETO	563	
PARATORE, sottosegretario di Stato per le colonie	562	
« del senatore Tassoni al ministro della guerra per conoscere le ragioni degli indugi frapposti alla rimozione degli ingentissimi depositi di esplosivi, i quali, dopo sedici mesi dall'armistizio, ingombrano tuttora molte plaghe del veneto, fra le più popolose, con grave pericolo per la vita degli abitanti e le loro proprietà »	563	
Oratori:		
BONOMI, ministro della guerra	563, 565	
TASSONI	564	
Per il compleanno del senatore Greppi Giuseppe		562
Oratori:		
GREPPY GIUSEPPE	562	
SORMANI	562	
Relazione (presentazione di)		572
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)		572

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri delle finanze, della guerra, della marina, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari e il sottosegretario di Stato per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di giorni 15 il senatore Barbieri.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Per il compleanno del senatore Greppi Giuseppe.

SORMANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI. Ricorre oggi il compleanno del nostro illustre collega, il senatore Giuseppe Greppi; sono certo d'interpretare il sentimento di tutti i colleghi, rivolgendo a lui il più fervido augurio affinchè la sua preziosa esistenza abbia ad essere a lungo conservata all'affetto dei colleghi e dei numerosi suoi amici (*approvazioni vivissime*).

GREPPI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREPPI GIUSEPPE. Ringrazio commosso il Senato della dimostrazione di affetto e prego tutti i colleghi di imitarmi e di raggiungere la mia tarda età. (*ilarità, applausi*).

Messaggio del ministro delle colonie.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Frascara, di dar lettura del messaggio pervenuto dal Presidente del Consiglio, *interim* delle colonie.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Roma, li 25 marzo 1920.

Eccellenza,

Ho l'onore di partecipare all'E. V., che ho incaricato il sottosegretario di Stato per le colonie on. avv. Giuseppe Paratore, di rispondere in mia rappresentanza, quale ministro ad *interim* per le colonie, alle interrogazioni che

sono già state e che saranno in seguito presentate al Senato su argomenti riguardanti quel Ministero.

Con distinta osservanza.

*Il Presidente del Consiglio
Ministro ad interim per le colonie
NITTI.*

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione dei senatori Bergamasco e De Amicis Mansueto: Al ministro delle colonie «per conoscere quali affidamenti egli possa dare in merito alla notizia della scoperta di vasti giacimenti fosfatici in Cirenaica».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario alle colonie.

PARATORE, *sottosegretario di Stato alle colonie*. L'interrogazione presentata dai senatori Bergamasco e De Amicis Mansueto evidentemente trae origine dalla notizia pubblicata della scoperta di larghi giacimenti fosfatici nella regione della Cirenaica. Ora, piuttosto che dare affidamenti, come chiedono gli onorevoli interroganti, esporrò la situazione reale e concreta a tutt'oggi.

Attorno a Cirene e nei pressi di Derna furono constatati larghi affioramenti di arenarie fosfatiche. Da alcuni saggi superficiali fatti nei precedenti mesi si ebbero campioni, e questi all'esame chimico risultarono, dal lato industriale, di un titolo assai scarso, mentre il loro tenore è superiore a quello che si constata nei migliori terreni agricoli. Questa la situazione ad oggi. Ma in un paese, il quale tanto ha bisogno di materie prime, in un paese in cui la questione delle materie prime è assorbente su tutte le altre economiche, l'argomento doveva e deve attrarre l'attenzione del Governo, così tutta la pratica fu posta in mano di esperti, i quali, esaminata la regione, constatando analogie geologiche e identità geografiche fra quella contrada e le regioni fosfatiche dell'Algeria, della Tunisia e dell'Egitto, constatando anche il titolo degli affioramenti e l'ampiezza di essi consigliarono e consigliano unanimemente delle riconizioni più serie e più profonde a base naturalmente di trincee, che non si sono ancora fatte, e a base anche di trivellazioni e di pozzi

Ciò premesso, mentre un nuovo ordinamento minerario in questi giorni è andato in vigore, per incoraggiare i tentativi di riconnessione dei privati che abbiano propositi seri e fattivi, posso annunziare agli onorevoli interroganti che nella prossima settimana partirà una piccola ma sufficiente e seria missione, la quale, seguendo i consigli che gli esperti hanno dato, farà rapidamente riconnessioni più profonde, in modo che si abbiano dei campioni, il cui esame chimico possa dare affidamento più sicuro e concreto di quello che in questo momento il Governo possiede.

DE AMICIS MANSUETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE AMICIS MANSUETO. Ringrazio, anche a nome del collega Bergamasco, il sottosegretario di Stato per le colonie della cortese risposta data alla nostra domanda, dolente soltanto che non ne possano essere soddisfatti gli agricoltori, i quali, dopo l'annuncio della scoperta di vasti giacimenti fosfatici in Cirenaica, aprirono il cuore alla speranza di avere presto concimi fosfatici per i bisogni agricoli. Ad ogni modo, confido che il Ministero delle colonie vorrà con tutta energia continuare le esplorazioni per accettare l'esistenza dei fosfati in Cirenaica. E, inoltre confido che il nostro Governo vorrà trovare modo di far mantenere dal Governo francese l'impegno, assunto col nostro illustre Presidente onorevole Tittoni a Parigi, per la concessione all'Italia di seicentomila tonnellate di fosfati; senza di che è vano sperare in un aumento di produzione, particolarmente di cereali. Con questa fiducia ringrazio nuovamente il sottosegretario di Stato per le colonie.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura della interrogazione del senatore Tassoni al ministro della guerra.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Per conoscere le ragioni degli indugi frapposti alla rimozione degli ingentissimi depositi di esplosivi, i quali, dopo sedici mesi dall'armistizio, ingombrano tuttora molte plaghe del Veneto fra le più popolose, con grave pericolo per la vita degli abitanti e le loro proprietà ».

BONOMI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. L'interrogazione rivolta dal senatore Tassoni solleva indubbiamente un problema molto interessante e complesso. Come il senatore Tassoni e il Senato sanno, nella zona di operazioni c'erano e sono accumulati ingenti quantità di materiali esplosivi; dalle notizie che mi sono state fornite dall'ufficio competente i quantitativi al momento dell'armistizio erano enormi, poichè fra la zona di guerra e depositi interni si aveva circa trenta milioni di proiettili carichi, dodici milioni di bombe cariche e quarantacinque milioni di tonnellate di esplosivi. Tre erano i compiti del Ministero della guerra: primo, quello di visitare e riordinare questi depositi; secondo, quello di spostare le munizioni, perchè la vicinanza di esplosivi tecnicamente incompatibili fra loro poteva determinare delle esplosioni, ed era ad ogni modo opportuno liberare da ogni pericolo le città abitate; terzo compito, finalmente, quello di alienare questi esplosivi o distruggerli.

Il primo compito è stato adempiuto rapidamente, il secondo invece, lo spostamento e il riordinamento di quei depositi, ha proceduto, lo confesso, con lentezza, perchè dopo sedici mesi, dalle notizie assunte, per quanto si sia accelerato il lavoro, non si sono trasportate e riordinate che quindicimila tonnellate. Certo questi movimenti di esplosivi, movimenti per la natura stessa del materiale assai pericolosi e difficili, sono stati poi ostacolati dalle difficoltà dei trasporti; si è proceduto a trasporti per via ferrata, per via fluviale e marittima. A ogni modo questo secondo compito ha proceduto lentamente e do affidamento all'onorevole interrogante di fare il possibile perchè sia accelerato.

Il terzo compito, lo smaltimento di questi depositi, ha proceduto con forse maggior rapidità; si è provveduto anzitutto alla distruzione degli esplosivi che non potevano essere recuperati. Secondo le notizie datemi dall'ufficio, si sono distrutti, perchè pericolosi, oltre quattromila tonnellate di esplosivi, sette milioni di proiettili, oltre cinque milioni di razzi e oltre trentadue milioni di cartucce.

Ma anche questa distruzione di materiale ha dovuto procedere lentamente perchè si è dovuto procedere a piccoli lotti, e dove è stato

possibile si è provveduto con sommersioni in acque marine o lacustri. Si è proceduto anche alla alienazione o ricupero di questo materiale come fertilizzante, e di recente tra il Ministero della guerra, dell'agricoltura, dell'interno e delle finanze, si sono fatti esperimenti per l'utilizzazione di questi materiali, esperimenti che hanno dato buoni frutti; e si è cominciato a trasformarli in fertilizzanti per le Puglie, per la Toscana e per l'Agro Romano.

Queste sono le notizie che posso dare; quanto alla esortazione dell'onorevole interrogante di far presto a sgomberare questi materiali esplosivi, che perturbano la quiete delle popolazioni che hanno questi vicini incomodi, io posso assicurare che le sue esortazioni saranno prese in seria considerazione da me, che sono da poco a questo posto, e che se avrò l'onore di rimanervi, provvederò a risolvere il problema che interessa tutte le popolazioni del Regno.

TASSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSONI. Ringrazio degli schiarimenti cortesemente forniti dall'onorevole ministro della guerra, ma con rincrescimento devo dire che non posso dichiararmi interamente soddisfatto, in quanto che le sue dichiarazioni sono tutt'altro che tranquillanti all'oggetto della mia interrogazione.

Che nel periodo di guerra, obbedendo a criteri essenzialmente strategici, logistici o tattici, si siano creati ingenti depositi di munizioni là dove le esigenze militari lo richiedevano, nulla da eccepire; che per qualche tempo — qualche settimana, qualche mese — non si siano toccati, nulla da eccepire neppure; ma che oggi — a 16 mesi abbondanti dalla firma dell'armistizio — siano ancora là dove erano stati posti, anche in mezzo agli abitati, di questo non mi rendo conto. E quando penso alle meticolose cure che si avevano nel tempo di pace nello scegliere l'ubicazione di simili depositi, e alle precauzioni fin quasi vessatorie che si adoperavano per salvaguardarli da ogni sinistro, dico che, se lo stato di cose che io lamento dura tuttora, vi dev'essere stata dell'insipienza o della trascuratezza o del malvolere.

Io ci ho vissuto in mezzo a questi depositi durante la guerra per esigenze di servizio e poi, dopo smobilitato, li ho visitati per curiosità di turista. Ebbene, io denunzio al Senato, denunzio

all'opinione pubblica il pericolo grave, gravissimo enorme che essi rappresentano, oggi che le esigenze della guerra non sono più là a giustificare il venir meno alle più elementari precauzioni per la pubblica incolumità.

In una plaga che conosco molto bene, perché quasi la mia patria di elezione, la provincia di Treviso, fertile, abitata da una popolazione buona, industrie, operosa, dove la proprietà è enormemente frazionata, dove i villaggi sono numerosi, dove i fabbricati rurali, i casolari s'incontrano ad ogni passo, esiste un deposito di esplosivi enorme a pochi chilometri dal capoluogo della provincia e alla periferia di un villaggio popoloso che ha il nome di Castagnole.

E consimili depositi esistono in tutto il Veneto e si contano a decine e decine.

Io non ho i dati d'inventario di tutti; posso dire però, senza tema di errare, che in ognuno di essi sono accumulate migliaia di tonnellate di esplosivi dei più pericolosi.

Ma di questo in prossimità di Treviso, che lamento in particolar modo, ho voluto avere esattamente il carico.

Eccolo:

Proietti ordinari	540,000
Proietti a liquidi speciali	25,000
Bombe da bombardiere	9,000
Bombe Stokes	44,000
Bombe a mano	170,000
Cartucce	200,000,000

Non occorre essere tecnici per convincersi del pericolo che un simile cumulo di materiali facilmente deflagranti rappresenta, con le casse delle munizioni o anche munizioni sciolte accatastate senza la menoma osservanza delle precauzioni più elementari, sull'orlo di strade frequentatissime, o in margine di ferrovie ove corrono di giorno e di notte numerosi treni, in una zona per giunta che, allo sbocco com'è della valle della Piave, è flagellata da temporali improvvisi e furiosi.

Le popolazioni finite ne sono addirittura terrorizzate — è la vera parola — esse pensano con sgomento al pericolo continuo cui sono esposte la loro esistenza e i loro beni e invocano il provvedimento radicale della rimozione.

Sono di tutti i giorni le istanze che esse rivolgono alle autorità costituite perché questo

vulcano latente abbia a scomparire. Nessuno dà loro ascolto - e i depositi di munizioni continuano a rimanere là dove sono come se si trattasse della cosa più innocua - mal difesi - mal guardati da guardie insufficienti e scarsamente attive - alla mercè del più piccolo incidente o della fortuna.

E fra i materiali del deposito vi sono, come ho detto, ben 25,000 proiettili a liquidi speciali, ossia generatori di gas asfissianti, che è ben noto come col tempo vadano soggetti a sfuggite del loro contenuto e più nella stagione calda.

Si rende conto l'onorevole ministro della responsabilità cui va incontro l'amministrazione dello Stato, se in qualcuno di questi enormi depositi di esplosivi avesse a manifestarsi una deflagrazione?

Delle vittime umane che vi sarebbero?

Dei beni che andrebbero distrutti?

E dell'onere grande che peserebbe sulle sconquassate finanze dello Stato per gli indennizzi che sarebbe gioco-forza pagare?

Quando io esercitavo un comando in zona di guerra, preoccupato di una tale situazione di cose, avevo fatto studiare, poche settimane dopo la firma dell'armistizio, il trasporto di tutti questi materiali tanto pericolosi in una zona dove ogni pericolo sarebbe scomparso, perché brughiera deserta, senza un villaggio, senza una casa colonica per molti chilometri in giro.

Che ne è di questo progetto, che già da me aveva avuto un principio di esecuzione? Io non lo so. Quello che so è che il deposito di munizioni di Treviso, e altri molti che conosco, sono tuttora al loro posto - e che, se si continua di questo passo, vi rimarranno ancora per mesi ed anni.

Io mi rendo conto benissimo delle difficoltà che si frappongono alla rimozione di simili materiali; ma abbastanza pratico come sono di tali cose, dico anche che se difficoltà vi sono, non vi è affatto la impossibilità; che in sedici mesi abbondanti dalla firma dell'armistizio molto si sarebbe potuto fare - se si fosse voluto - se a una simile bisogna si fosse proceduto con criteri organici, e non si fosse visuto come si è vissuto di espedienti, senza una visione larga, completa del problema che incombeva.

Molto, dico, si sarebbe potuto fare a tranquillizzare delle popolazioni già abbastanza martoriata da quell'anno di inferno che fu per esse l'invasione austriaca, per aver diritto di vivere oggi un po' fidenti, senza la preoccupazione di un pericolo grave che sta sempre sospeso su di esse.

Di tutto ciò io sono ben lontano dal fare un carico all'onorevole ministro giunto ieri alla amministrazione della guerra. Io ho inteso soltanto di attirare la sua attenzione su una questione che io reputo assai grave - e poichè è voce che egli si accinga a sgranchire molti ingranaggi della pesante macchina burocratica della quale ha preso il timone e che si muovono a disagio - esprimo il voto che egli riesca altresì ad imprimere maggiore snellezza all'organismo che è preposto alle munizioni ed esplosivi - affinchè questo sia più sollecito nell'escogitare ed attuare i provvedimenti atti a porre efficace rimedio a uno stato di cose, il quale, ripeto, costituisce una permanente minaccia per una regione d'Italia come il Veneto, che, per le traversie patite, ha diritto a tutte le sollecitudini da parte del Governo. (*Approvazioni*).

BONOMI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

BONOMI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onorevole interrogante di avermi reso giustizia nel senso che non potevo in pochi giorni provvedere a risolvere problema così complesso. A ogni modo posso assicurarlo che la sua interrogazione mi servirà di esortazione per provvedere il più rapidamente possibile.

Ho preso nota delle cose concrete che l'onorevole interrogante mi ha detto circa i depositi in vicinanza di Treviso e circa il suo progetto per lo sgombero dei materiali,

Io confido che non solo questi appunti, che mi saranno preziosi, ma altre indicazioni dell'onorevole Tassoni, eminente condottiero del nostro esercito, mi serviranno a quelle utili collaborazioni che i tecnici militari vorranno dare al ministro borghese il quale provvederà al più presto possibile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra », e alla votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

Prego il senatore, segretario, Frascara di voler procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della regia marina ». (N. 45-A).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno e cioè: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina ».

Domando all'onorevole ministro della marina se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Accetto che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano, di dar lettura dell'articolo unico modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 4 novembre 1919, n. 2095, chè demanda al ministro della marina di determinare la data del collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio.

Il decreto avrà vigore solo fino al 31 dicembre 1920.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 25 maggio 1911, n. 472; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro della marina ha facoltà di determinare la data con la quale gli ufficiali in congedo provvisorio debbano essere collocati in posizione ausiliaria od a riposo, nell'intesa però che tale data debba essere posteriore a quella in cui gli ufficiali stessi abbiano raggiunto il minimo delle condizioni volute dall'art. 3 della legge 26 maggio 1911, n. 472.

Il presente decreto avrà effetto dal 24 maggio 1915, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.

V. -- *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

AMERO D'ASTE STELLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE STELLA, *relatore*. Il decreto di cui discutiamo la conversione in legge, riguarda il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della R. marina.

La legge stabilisce che gli ufficiali in congedo provvisorio della R. marina debbano passare in posizione ausiliaria ed a riposo, a seconda delle loro attitudini e capacità, quando

compiano l'età prescritta ed abbiano raggiunto gli anni di servizio dalla legge prescritti per il passaggio in una posizione o nell'altra.

Durante la guerra è accaduto che il Ministero della marina spesso non ha potuto avere in tempo i dati necessari per stabilire i suddetti limiti di anzianità e dare quindi esecuzione alla legge, onde sono avvenuti dissensi e dispute, tra il Ministero stesso e la Corte dei conti, ritardi nella promulgazione di decreti ed altri inconvenienti. Per ovviare appunto a questi inconvenienti il Ministero della marina ha sottoposto alla firma di S. M. il Re un decreto che gli accordava la facoltà di determinare la data del passaggio in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio.

Bisogna osservare che un ufficiale passando dal congedo provvisorio in posizione ausiliaria od a riposo viene a cambiare posizione economica e questo fatto evidentemente influisce sia sulla situazione economica dell'ufficiale come sul bilancio della marina e del tesoro. Per conseguenza, se si può ammettere che durante la guerra si poteva lasciare una certa latitudine al ministro per questo riguardo per le difficoltà in cui il ministro stesso è venuto a trovarsi, non si può ammettere che questo stato di cose continui anche durante il tempo di pace. Bisogna adunque ritornare alla condizione normale. Per conseguenza l'Ufficio centrale propone che questo decreto sia approvato, ma con l'aggiunta che il decreto abbia esecuzione solamente fino al 31 dicembre 1920, e dopo si rientri nell'ordine normale e anche con la raccomandazione al ministro della marina che il ritardo nel collocamento dell'ufficiale del congedo provvisorio alla posizione ausiliaria od a riposo, rispetto al prescritto della legge, sia il minimo possibile, e ciò per evitare disparità di trattamento fra gli ufficiali, cosa che potrebbe portare a reclami giustificati.

SECHI, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, ministro della marina. Consento nell'aggiunta che propone l'Ufficio centrale, la quale risponde a giusti criteri di economia e di buona amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendodi parlare, la discussione è chiusa; l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915 ». (N. 41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 22 agosto 1915, n. 1432, col quale venne istituita una Commissione tecnico-amministrativa per l'accertamento e liquidazione dei danni avvenuti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, e con i ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fissato al 31 marzo 1917 il termine per la presentazione alla Commissione istituita con decreto 22 agosto 1915, n. 1432, delle domande di indennità dovute a proprietari per risarci-

mento di danni arrecati ad immobili, per requisizioni di materiali e derrate, per occupazioni di terreni ed in generale per tutte le restrizioni al diritto di proprietà avvenute in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 22 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
MORRONE
CARCANO
BONOMI.

Visto il Guardasigilli
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

BONOMI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BONOMI, ministro della guerra. Questo disegno di legge consta di un articolo unico che approva un decreto-legge, presentato dal ministro Boselli, per fissare i termini a domande d'indennità dovute ai proprietari pel risarcimento di danni recati ad immobili durante il terremoto nella Marsica. L'esercito occupò allora terreni di proprietà privata. Ora, questi proprietari reclamano una indennità e si è fissato un termine per la presentazione delle domande, e credo che il Senato non vorrà fare opposizione a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale fa osservazioni?

ARLOTTA, relatore. Nossignore.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa; questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 499, che modifica gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 499, che modifica gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 aprile 1915, n. 499 che ha modificato gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 45 della legge 18 luglio 1912, n. 806 è sostituito il seguente:

L'ordinamento e la procedura del Consiglio di disciplina presso reparti dell'esercito mobilitato o in servizio fuori del Regno sono stabiliti dai regolamenti speciali approvati con decreto Reale.

Il Consiglio di disciplina non sarà ordinato che su dati definitivi già contestati tutti all'ufficiale e dovrà essere formato di non meno di tre membri, i quali saranno designati dall'autorità militare gerarchica a cui è demandata la facoltà di ordinarlo.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si adunerà nel Regno.

Art. 2.

All'articolo 51 della succitata legge è sostituito il seguente:

L'ordinamento e la procedura del Consiglio di disciplina per gli ufficiali imbarcati su navi mobilitate in tempo di guerra, o su navi isolate che trovansi fuori delle acque dello Stato o per gli ufficiali destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del Regno, sono stabiliti da regolamenti speciali approvati con decreto Reale.

Il Consiglio di disciplina non sarà ordinato che su dati definitivi già contestati tutti all'ufficiale, e dovrà essere formato di non meno di tre membri, i quali saranno designati dall'autorità militare marittima a cui è demandata la solta di ordinarlo.

Ove per deficienza di ufficiali sulle navi o nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si adunerà nel Regno, alla sede dipartimentale alla quale l'ufficiale è ascritto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ZUPELLI
VIALE.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DI ROBILANT, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROBILANT, relatore. L'Ufficio Centrale ha dato al relatore il mandato di chiedere la

approvazione della proposta del Governo per la conversione in legge di questo decreto. Si tratta di alcune modificazioni che riguardano la convocazione del Consiglio di disciplina in casi eccezionali. Tali modificazioni rispondono alle esigenze delle speciali circostanze per le quali furono adottate, come è stato praticamente dimostrato dal fatto che durante la guerra esse sono state applicate senza dar luogo ad inconvenienti. Il non approvarle ora dopo che per quattro anni non hanno dato luogo ad osservazioni, costituirebbe un errore.

Prego, quindi, il Senato di volerle approvare.

BONOMI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, ministro della guerra. L'onorevole relatore ha spiegato le ragioni per cui è necessario e opportuno tradurre in legge questo decreto-legge. Mi associo al relatore e prego il Senato di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto Reale 19 ottobre 1919, n. 2042 che modifica l'art. 64 del T. U. delle leggi sul reclutamento approvato con Regio decreto 24 Dicembre 1911, N. 1497» (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto Reale 19 ottobre 1919 N. 2042 che modifica l'articolo 64 del T. U. delle leggi sul reclutamento approvate con Regio decreto 24 dicembre 1911, N. 1497».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con nostro decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'assegnazione alla terza categoria conseguita da un iscritto pel titolo di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con decreto Reale del 24 dicembre 1911, n. 1497, non è revocabile qualora il militare che ha tramandato diritto a tale assegnazione per il titolo predetto, sia poi, per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio, morto o divenuto inabile a lavoro proficuo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
ALBRICCI
SECHI.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MORRONE, relatore. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MORRONE, relatore. Vi è una lacuna nella legge sul reclutamento e la modifica introdotta ha colmato questa lacuna e l'Ufficio centrale raccomanda al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

BONOMI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, ministro della guerra. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore Morrone; il progetto di legge colma una lacuna e consacra un diritto legittimo in quanto riguarda famiglie che hanno avuto dei caduti in guerra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 28 marzo 1915, n. 355 riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obbligo di servizio » (N. 43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età fissati per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obblighi di servizio ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura dell'articolo unico.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 28 marzo 1915, n. 355, relativo alla deroga dai limiti di età per gli ufficiali di talune categorie in congedo e ad altri provvedimenti di richiamo in servizio.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, numeri 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento

nel Regio esercito, approvato con nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626 modificato coi nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 752; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Vista la legge 25 gennaio 1888, numero 5177 (serie 3^a), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Vista la legge n. 302 del 3 luglio 1904 relativa a provvedimenti per gli ufficiali inferiori del Regio esercito;

Ritenuta la opportunità di provvedere, in vista della presente situazione internazionale, a mantenere in servizio, per i maggiori bisogni dell'esercito, gli ufficiali in congedo che dovrebbero cessare per età dall'appartenere alle rispettive categorie;

Tenuta presente la necessità di valersi dell'opera degli ufficiali in congedo provvisorio indipendentemente dal loro consenso;

Considerata altresì la necessità di valersi del volontario concorso di tutte quelle persone che possano riuscire utili all'esercito come aviatori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione degli articoli 18, 20 e 21, della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Gli ufficiali in congedo provvisorio potranno, fino al 31 dicembre 1915, se fisicamente idonei, essere richiamati in servizio per ordine del Ministero della guerra, con deroga all'art. 5 della legge 3 luglio 1904, n. 302.

Art. 2.

Per lo stesso periodo di tempo, gli ufficiali, che hanno cessato di appartenere alle categorie di ufficiali contemplate dagli articoli 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254 predetta, conservando il grado con la relativa uniforme, potranno, qualora ne conservino la idoneità e ne presentino domanda, essere chiamati in ser-

vizio secondo le norme di cui all'art. 6 della legge n. 5177 del 25 gennaio 1888 circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1915, il Ministero della guerra ha facoltà di assumere in servizio sotto le armi, quali volontari aviatori, i militari in congedo di 1^a, 2^a e 3^a categoria ed anche cittadini non aventi obblighi di servizio, che ne facciano domanda.

Detti volontari saranno tenuti a rimanere in servizio per la durata di sei mesi, e quelli aventi obblighi di servizio continueranno a restare ascritti alla categoria cui appartengono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
ZUPELLI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CANEVA, relatore. L'Ufficio centrale raccomanda al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, il quale riflette provvedimenti che sono stati attuati e la cui efficacia si esplicò nel periodo delle ostilità.

BONOMI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, ministro della guerra. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, la discussione è chiusa, e questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei senatori che funzioneranno da scrutatori per la votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanza. Sono sorteggiati i nomi dei senatori: Arlotta, Fano, Diena.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedano allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Arlotta, Auteri Berretta.

Beneventano, Bensa, Bernardi, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bodio, Bollati, Boncompagni.

Calisse, Calleri, Caneva, Cannavina, Carissimo, Casalini, Cefaly, Ciamician, Cipelli, Civelli, Colonna Prospero, Corsi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Rieseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara.

Gallina, Garroni, Ginori Conti, Gioppi, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Giuseppe, Grimani, Gualterio, Guidi.

Lamberti, Levi Ulderico, Lustig.

Mango, Maragliano, Marchiafava, Martinez, Mazza, Mazzoni, Melodia, Morrone, Mosca.

Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pellerano, Pincherle, Plutino, Polacco, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rattone, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Ruffini,

Salvago Raggi, Salvia, Sandrelli, Schanzer, Schupfer, Sechi, Sormani, Supino.

Tamassia, Tassoni, Torrigiani Luigi, Treves, Triangi.

Valli, Vanni, Visconti Modrone, Volterra.

Presentazione di una relazione.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione su alcune proposte di modifica al regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Maggiorino Ferraris della presentazione di questa relazione, che sarà data alle stampe e posta all'ordine del giorno della seduta di sabato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra:

Senatori votanti	110
Favorevoli	95
Contrari	15

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze:

Senatori votanti	110
Maggioranza	56

Ebbero voti:

Il senatore Zupelli	96
» Ferrero di Cambiano.	3
» Garroni.	2
» Tassoni.	1
» Santucci	1
Schede bianche	6

Eletto il senatore Zupelli.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

« Al ministro del tesoro, sugli indugi che si frappongono alla liquidazione anticipata della polizza di assicurazione ai combattenti per lo acquisto di strumenti di lavoro a termini del decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917 ».

« Grandi ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno sull'opportunità di abrogare il decreto luogotenenziale del 2 dicembre 1915,

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1920

che conferisce ai Prefetti le attribuzioni delle Commissioni Provinciali di Beneficenza all'articolo 26 della legge sulle Opere pie in ordine a locazioni e vendite dei loro immobili ».

« D'Andrea ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulla necessità indilazionabile d'integrare i bilanci delle istituzioni ospitaliere insufficienti a provvedere al mantenimento dei ricoverati pel rincaro del prezzo dei generi di prima necessità e per i progressivi aumenti di stipendio ai sanitari e di salari al basso personale ».

« D'Andrea ».

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dal ministro delle finanze le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Rebaudengo, Rizzetti, Levi Ulderico ed altri.

A norma dell'art. 104 del regolamento, queste risposte scritte saranno pubblicate nel resoconto stenografico della seduta di oggi.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1955, circa la proroga delle elezioni amministrative » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1955, circa la proroga delle elezioni amministrative ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959 è convertito in legge.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Veduto il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le rinnovazioni integrali di tutti i Consigli comunali e provinciali, sono prorogate fino al 31 maggio 1920.

Sono altresì prorogate fino al detto termine le scadenze previste nel secondo comma dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757.

È data facoltà al Governo del Re di affidare ad un solo Regio commissario l'amministrazione di più comuni, quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consentano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io penso che non sia inopportuno richiamare l'attenzione speciale degli onorevoli senatori sull'ordine del giorno che è stato formulato dalla Commissione per lo esame della conversione in legge del decreto concernente la proroga delle elezioni amministrative. È un ordine del giorno, che a me sembra di grandissima opportunità e di contenuto rilevantissimo.

Con tale ordine del giorno, infatti, l'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni del Governo, sulla presentazione di un disegno di

legge circa l'adozione della rappresentanza proporzionale nelle elezioni provinciali e comunali, e confida che il Governo voglia al più presto provvedere all'assetto delle finanze sia delle provincie che dei comuni, oggidì gravemente perturbate.

Tale ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale riguarda così due punti fondamentali della vita amministrativa: da un lato la base elettorale di essa, la quale potrebbe, per mutate esigenze dei tempi, essere mutata anch'essa, dall'altro la sua migliore funzionalità economica e finanziaria, mercè l'assetto, ormai improrogabile, delle finanze dei comuni e delle provincie.

Tempestivamente invero l'Ufficio centrale si propose la domanda, se dopo l'adozione del sistema proporzionale delle elezioni politiche non fosse il caso di farne applicazione anche alle elezioni amministrative, e, senza dubbio, con molta opportunità, interrogatone prima il Governo, sulle assicurazioni da esso ricevute circa il proposito di sottoporre all'uopo all'approvazione del Parlamento analogo disegno di legge, lo stesso Ufficio centrale si astenne dallo interloquire, come che sia, sul tema, limitandosi semplicemente a prendere atto delle dichiarazioni ricevute, com'è appunto detto nell'ordine del giorno che l'Ufficio centrale propone.

Senza dubbio, questo è punto importantissimo della vita amministrativa del paese, ed è perciò che la prima parte dell'ordine del giorno non può non richiamare tutta l'attenzione degli onorevoli senatori.

Giustamente, d'altra parte, poichè il decreto sottoposto alla conversione in legge differiva l'elezioni al 30 maggio 1920, lo stesso Ufficio centrale con l'emendamento oggi presentato, propone invece che le prossime elezioni siano differite al prossimo periodo normale già stabilito dalla legge comunale e provinciale, cioè in giugno e luglio. Dal momento che ormai siamo quasi in aprile, dal momento che occorre il Governo presenti (se crederà presentarlo) il disegno di legge sulla riforma elettorale, dal momento che la legge organica fissa il normale rinnovamento delle amministrazioni comunali e provinciali in giugno e luglio, pare di evidente opportunità l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, con cui, senza soverchio ritardo, si ritorna nell'orbita della legge,

vale a dire, al periodo elettorale determinato dall'articolo 46 delle leggi comunale e provinciale. Così si darà agio e tempo sufficiente al Governo di preparare l'importantissimo disegno di legge che dovrebbe radicalmente mutare il sistema elettorale, si darà agio e tempo sufficiente ai due rami del Parlamento di farne serena e ponderata discussione, si procederà infine al rinnovamento di tutti i consigli comunali e provinciali del regno nel periodo normalmente fissato dalla legge e ordinariamente osservato.

Cosicchè io credo che la prima parte dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, e lo emendamento da esso stesso proposto non possano non riscuotere l'approvazione.

Ma più importante, a mio avviso, è la seconda parte dell'ordine del giorno, con la quale l'Ufficio centrale confida che il Governo voglia al più presto provvedere all'assetto delle finanze delle provincie e dei comuni, oggi gravemente perturbate. Non è chi non sappia come e quanto siano profondamente turbate e sconvolte le finanze specie dei comuni; voglio però osservare, che se il perturbamento è diventato enorme nel periodo della guerra e per la guerra, esso già da tempo era divenuto inquietante. I comuni italiani erano da un pezzo dissestati, come è noto a tutti, per ragioni che tutti sanno e non è il caso di enumerare in questo momento. Però, senza esaminare ora a fondo la questione, non sarà forse inutile il rilevare fin da ora, per additare al Governo qualche rimedio che a me sembra urgente, come le cause di perturbamento derivino, almeno in parte, anche dalle imperfezioni della legislazione imperante. La legge comunale e provinciale, in sostanza è l'antica legge del piccolo Piemonte estesa a tutto il Regno; essa si è andata via via per necessità di cose, di servizi e per la pressione della evolentesi vita amministrativa, modificando e ingrossando con molteplici ritocchi e con la promulgazione di tante leggi successive, le quali han trovato poi posto nei molteplici successivi testi unici, in modo che gli articoli della legge attualmente imperanti sono diventati assai numerosi, e parecchi di essi, nella redazione, addirittura mastodontici, al punto di avere 13 o 14 capoversi, che ne rendono perfino penosa la lettura e difficile la citazione.

Inoltre, attraverso i varî ritocchi, le molte modifiche, le molte successive leggi innestate al vecchio e primitivo testo, che della legislazione attuale forma per sempre il nucleo fondamentale e centrale, non sempre l'innesto e la inserzione sono riusciti felicemente; cosicchè la legge nelle sue disposizioni non è sempre armonica, nè, per conseguenza, facile e spedita ne è l'applicazione. Perciò, sotto tale riflesso la legge provinciale e comunale nel suo testo unico ha molte perplessità, e crea tante difficoltà tecniche di applicazione da generare dubbi che non sono certo i più adatti all'ordinato e spedito funzionamento della vita amministrativa. Forse (l'accennerò di volo, poichè riconosco non esser questa la sede per adatto svolgimento) forse il principio stesso che informa la legge comunale e provinciale, cioè l'uniformità di essa nell'applicazione a tutti indistintamente i comuni del Regno, per modo che le stesse norme debbano regolare sia la vita dell'amministrazione comunale della capitale e in generale di tutte le grandi città, che quella dei più meschini alpestri comuni rurali, non risponde a buon criterio di amministrazione. Voi comprendete, onorevoli senatori, come non sia possibile che il sindaco di Roma, di Napoli, di Milano, di Torino e via dicendo, la Giunta o il consiglio comunale di queste città abbiano per l'appunto le stessissime identiche facoltà, i medesimi doveri, gli stessi obblighi che hanno il consiglio, la giunta o il sindaco del più modesto comunello d'Italia. Ciò significa chiuder gli occhi alla realtà della vita e dettar legge viziosa perchè uniforme, e come tale inadatta a regolare rapporti e funzioni di natura sostanzialmente diversa. Forse più logico, e più rispondente al migliore andamento delle amministrazioni, sarebbe il differenziare le norme legislative a seconda della importanza dei comuni, così come, prendendo a criterio della importanza il numero degli abitanti, faceva la legge sull'amministrazione civile dell'ex Reame di Napoli.

Peraltro, da ciò prescindendo per ora, e salva la discussione che potrà farsi in altra sede e con altri argomenti, io credo, traendo lo spunto dall'odierno disegno di legge, indispensabile richiamare attualmente l'attenzione del Governo almeno su di un punto specialissimo, che bisogna, a mio avviso, risolvere con urgenza legi-

slativamente, e che si attiene proprio alla vita finanziaria del comune.

È noto che, per una disposizione legislativa del luglio 1912 modificativa appunto di precedente disposizione della legge comunale e provinciale, quante volte le amministrazioni deliberino di eccedere il limite normale della sovrapposta, è consentito al contribuente di produrre reclamo nelle vie amministrative, e, per ciò che si attiene ai comuni, prima alla giunta provinciale amministrativa, indi alla V sezione del Consiglio di Stato.

Queste autorità amministrative hanno poi piena competenza di merito; esse prima di autorizzare l'aumento hanno il diritto di esaminare tutto il bilancio, verificarne la regolarità degli stanziamenti, ridurre al minimo indispensabile le spese obbligatorie, apportare al bilancio stesso tutte le modificazioni che siano del caso per assicurarne il pareggio garantendo l'andamento dei servizi pubblici obbligatori.

Orbene, fino a poco tempo fa, era ormai *ius receptum* della V sezione del Consiglio di Stato, che il provvedimento sul reclamo prodotto potesse utilmente ed efficacemente intervenire anche ad esercizio finanziario in corso e perfino esaurito. Potevano così sempre le giunte provinciali e il consiglio di Stato procedere liberamente al rimaneggiamento dei bilanci, nonostante che essi si trovassero già in corso od anche al termine.

Se non che, recentissimamente, in luglio 1919 e gennaio di quest'anno, la Cassazione di Roma a Sezioni unite, con due sentenze (una delle quali resa sotto la presidenza dell'illustre guardasigilli attuale), ebbe a pronunziare che è viziata di eccesso di potere la decisione della V Sezione del Consiglio di Stato in tema di ricorsi di contribuenti contro i bilanci comunali eccedenti il limite normale della sovrapposta, che non sia pronunziata prima dell'anno finanziario al quale l'eccedenza si riferisce. Tali arresti della Cassazione di Roma, resi come ho detto a sezioni unite, fermano ormai decisamente il principio, che allora solo le superiori autorità amministrative, quando investite da reclamo del contribuente per eccedenza della sovrapposta sul limite legale, possano legalmente e quindi liberamente ed efficacemente provvedere e procedere al riesame ed eventuale rimaneggiamento di bilanci, qualora la decisione possa

pronunziarsi prima del cominciamento dell'esercizio finanziario cui l'aumento della sovrimposta si riferisce.

A chi legge le ricordate sentenze si fa manifesto essere ben difficile una diversa interpretazione della legge.

Ognuno, d'altronde, comprende come solo prima che l'anno finanziario incomincia, sia possibile rimaneggiare senza danno la compagine del bilancio preventivo, non quando l'esercizio sia incominciato o, peggio ancora, già esaurito o quasi, quando cioè le spese sono già fatte o impegnate in previsione dell'attivo già aumentato con l'inasprimento della sovrimposta: mutare ad esercizio incominciato il bilancio preventivo nei suoi stanziamenti, quindi nella sua struttura, significa aggiungere nuovo elemento di perturbazione alla finanza comunale.

Però fu già osservato - ed è ciò a mio avviso assai grave, e, allo stato delle cose, insuperabile - che dato il modo come è congegnata la legge e dati i termini che la legge stessa prefigge per il reclamo e le modalità della relativa procedura, non è possibile che sul gravame avverso la deliberata sovrimposta, possa seguire la decisione definitiva dell'autorità amministrativa, prima che l'esercizio finanziario, sia in corso e talvolta già verso la fine. Fatti addirittura i calcoli dei termini nel loro minimo non si può arrivare alla decisione prima del mese di marzo dell'esercizio cominciato, per modo che, anche se il contribuente sia diligenterissimo e le amministrazioni comunali alla loro volta deliberino i loro bilanci entro il termine prescritto - cosa assai rara - data la procedura indispensabile che la legge fissa e determina, non è possibile arrivare in tempo e cioè prima che s'inizi l'anno finanziario. La statistica infatti a tal proposito dimostra come non siasi mai verificato il caso di un reclamo tempestivamente prodotto dal contribuente che siasi potuto decidere dalla competente autorità prima dell'esercizio incominciato.

Ora, ben si osserva, che se è dato al contribuente il diritto al reclamo, deve essergli del pari assicurato il mezzo per poterlo sperimentare. Le stesse sentenze del Supremo Collegio romano, non dissimulandosi il grave inconveniente, ammoniscono spettare al legislatore e non all'interprete il porvi riparo. Di qui la ragione del mio breve discorso e del voto al Go-

verno per le sollecite provvidenze legislative sul caso.

A parte tutta la riorganizzazione della legge comunale e provinciale, a parte ogni esame ampio sulla migliore struttura da dare a tale legge che più non risponde alle esigenze, il che non potrà non essere a lunga scadenza, il punto specialissimo da me segnalato che si ricollega così intimamente alla finanza comunale è bene sia guardato subito e vi si provveda fin da ora legislativamente. Se fra breve le Amministrazioni tutte saranno rinnovate vuoi col sistema attuale vuoi con metodo nuovo, se i nuovi amministratori si troveranno, come non è a dubitare, di fronte a condizioni finanziarie assai disastrose a tutti note, che essi dovranno fronteggiare, e se tra i cespiti su cui in ogni caso bisognerà fare affidamento primeggia proprio la sovrimposta, il mantenere lo stato attuale significherebbe concedere agli amministratori la onnipotenza in materia di sovrimposta, spogliando nel tempo stesso il contribuente di ogni possibile difesa avverso gli eventuali eccessi dell'amministrazione libera di operare, allo stato attuale della legislazione, senza controllo.

Perciò io credo che non sia stata opera inopportuna ed inutile l'aver fatto mio qui, in seno del Senato, il voto già espresso dai giuristi, e cioè che il punto discusso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, così intimamente connesso alle finanze specialmente comunali, sia esaminato al più presto dal Governo per apportare al più presto efficace rimedio ad una condizione di cose, che non può superarsi se non con l'intervento del legislatore. (*Benissimo*).

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Pochissime parole, le quali mi paiono indispensabili dopo il discorso pronunciato dall'egregio collega.

Io credo che sia necessario distinguere il progetto di legge che viene sottoposto al nostro voto, dall'ordine del giorno con cui l'ufficio centrale del Senato l'accompagna. Riguardo a questo ordine del giorno io sono molto incerto, perché trovo che l'ufficio centrale chiama il Senato ad impegnarsi fin da ora circa una questione di metodo elettorale, di cui si potrà e dovrà a fondo discutere, quando avremo innanzi a noi il progetto concreto.

Ora, non è argomento, a mio povero avviso,

non è argomento questo da potersi *a priori* definire in un senso o in un altro, ma doversi invece rimettere a quella matura disamina che, soltanto, sul contenuto in genere e su le modalità del progetto potrà esser fatta.

Indipendentemente poi da quanto ho osservato, dico che nell'ordine del giorno v'è una lacuna, quella, cioè, che deriva dalla necessità di riprendere in esame tutta la struttura organica dei comuni e delle provincie, mentre l'ufficio centrale mostra di preoccuparsi soltanto delle difficoltà finanziarie in cui versano comuni e provincie.

Ora, io convengo pienamente con quanto ha in proposito osservato l'onorevole preopinante; ma dico che l'avvertenza, il rilievo dell'ufficio centrale, così come risulta dall'ordine del giorno a noi proposto, è troppo limitato.

Non debbo ricordare agli onorevoli senatori che, già da molto tempo prima del cataclisma che ci ha percossi, una larghissima corrente aveva riconosciuto indispensabile riprendere in esame tutto l'ordinamento comunale e provinciale italiano, perchè se ne sentiva insufficiente la funzione, e perchè si ritenevano indispensabili certi raggruppamenti e certe distinzioni, le quali nel 1865 potevano apparire assolutamente trascurabili e, sotto un certo punto di vista, opportunamente trascurabili.

Ora, non è detta una parola sul generico argomento dello stato dei comuni e delle provincie in tutto l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, e ciò mi addolora. Ricordiamo che durante la guerra ci sentimmo ripetere fino a sazietà che si doveva pensare a preordinare il trapasso della nazione dallo stato di guerra allo stato di pace; di guisa che non ci saremmo dovuti trovare impreparati a questo nuovo momento della nostra vita politica e sociale.

È sopravvenuta quella che si chiama pace, e pare che, per quanto riguarda i comuni e le provincie, insomma gli istituti pubblici locali, di preparazione non se ne sia fatta; perchè per quanto io abbia letto sui giornali, ho trovato divisati parecchi temi su cui commissioni e commissionissime si sono fermate e hanno studiato e talvolta concluso; ma della struttura dei comuni, dei loro poteri, dei loro raggruppamenti, secondo le loro affinità regionali, che hanno titolo manifesto a prevalenza e a diffe-

renziazioni di trattamento, di tutto questo, onorevoli colleghi, non ho inteso verbo.

Ora, gradirei che quell'ordine del giorno potesse sotto questo aspetto prendere una forma un po' più generica, nel senso che ci attendiamo dalla solerzia del Governo un affidamento che ci renda tranquilli: intendo che non si debba mostrare di ritenere che la sorte dei comuni e delle provincie sia collegata ad un mutamento di metodo elettorale, a un mutamento più formale che sostanziale, ma, in quella vece, che insieme con il tema finanziario tutte le parti della legge comunale e provinciale saranno rimesse allo studio, in modo che si possano riordinare i comuni e le provincie secondo quei principî che, prescindendo dalla uniformità schiacciante, della quale ha fatto larga parola l'oratore che mi ha preceduto, possano far valere le essenziali diversità come elemento concorrente allo sviluppo della vita pubblica in Italia.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Non essendoci altri oratori iscritti, domando all'onorevole ministro delle finanze se desidera prendere la parola.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Noi abbiamo un emendamento dell'Ufficio centrale e un ordine del giorno, presentato pure dall'Ufficio centrale, sul disegno di legge.

Per quel che riguarda l'emendamento, esso è ispirato a manifeste ragioni pratiche di tempo, poichè difficilmente le elezioni si potrebbero fare entro il 31 maggio.

Il Governo non solo è disposto ad accettare questo emendamento ma, tenendo conto della difficoltà di fare le elezioni in un termine relativamente breve, vorrebbe muovere anzi un passo più in là e pregare l'Ufficio centrale e il Senato di accettare che, invece di dire che le elezioni avranno luogo nei mesi di giugno e luglio, secondo gli articoli della legge, si dica: «avranno luogo non oltre il mese di agosto».

Per ciò che riguarda l'ordine del giorno, esso consta di due parti: nella prima parte il Senato prenderebbe atto delle dichiarazioni del Governo che esso presenterà un disegno di legge sulla rappresentanza proporzionale nelle elezioni comunali e provinciali, e nella seconda

parte, si esprime la fiducia che il Governo voglia al più presto provvedere all'assetto delle finanze delle provincie e dei comuni.

Ora, per quel che riguarda la prima parte dell'ordine del giorno, mi permetto di far osservare che non esiste alcun atto ufficiale da cui risulti il proposito del Governo di presentare un disegno di legge sulla materia delle elezioni provinciali e con rappresentanza proporzionale, e per questo, anche in assenza del capo del Governo, io non credo di poter accettare questa parte dell'ordine del giorno. (*Benissimo*).

E vorrei pregare il Senato di non insistere su questa parte dell'ordine del giorno che implica un grave problema che dovrà essere esaminato in altra sede.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno, sono state fatte osservazioni importanti dall'onor. Cannavina e dall'onorevole Vanni.

Il primo ha giustamente osservato che il problema della finanza comunale è uno dei più gravi problemi dell'ora presente e di ciò il Governo si preoccupa. Veramente in Italia abbiamo seguito il sistema di mettere con quasi tutte le leggi nuove spese a carico dei comuni senza provvedere in pari tempo a rinforzare le entrate comunali in guisa da poter sostenere tali oneri.

La finanza comunale è essenzialmente inorganica e soprattutto non è bene coordinata alla finanza dello Stato. Quindi è proposito del Governo di portare rimedio a questo stato di cose che implica tanti inconvenienti. A ciò è in parte provveduto con i nuovi provvedimenti che il Governo ha presentato sotto forma di decreto-legge, poiché l'imposta complementare sui redditi non può coesistere con taluni tributi comunali.

L'onorevole Cannavina poi si è occupato di alcune questioni speciali nell'esame delle quali non credo di poterlo oggi seguire, perché siamo in tema di una legge che non ha carattere particolarmente finanziario. Egli ha richiamato l'attenzione del Senato e del Governo sulla questione dei reclami contro le eccedenza del limite normale della sovrimposta. Gli inconvenienti da lui segnalati sono evidenti, ma non sono neppure facilmente eliminabili, perché, posto il principio ritenuto dalla Cassazione di Roma,

poste che il contribuente non può reclamare prima che sia stata decretata la sovrimposta, non si sa come conciliare questo termine col concetto che la decisione del Consiglio di Stato debba intervenire prima dell'inizio del nuovo anno finanziario. Ad ogni modo, l'onor. Cannavina ha detto benissimo che questa questione dovrà essere disciplinata per legge, e lo ringrazio di aver richiamata la mia attenzione su questo punto che dovrà essere preso in considerazione quando si esaminerà il problema della riforma degli ordinamenti comunali.

L'onorevole Vanni ha portata là questione in un campo più vasto, perchè ha invocata una riforma comunale e provinciale, una riforma integrale di tutto il sistema comunale e provinciale. Per quanto io convenga con lui che l'attuale ordinamento comunale e provinciale presenti molti difetti, non potrei in questo momento a nome del Governo prendere impegni per una simile riforma. Ma siccome l'onor. Valli non ha presentato emendamenti, mi trovo di fronte soltanto all'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale del Senato, che nella seconda parte non ho difficoltà di accettare.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. Voglia il Senato permettere che ricordi che l'attuale disegno di legge fu presentato e distribuito in dicembre. Allora poteva parere ragionevole la speranza di fare le elezioni nel maggio; quindi non vi è responsabilità alcuna dell'Ufficio centrale se oggi si trova costretto ad emendare il disegno di legge in relazione al tempo trascorso. L'Ufficio centrale non ha difficoltà alcuna ad accettare, se il Senato lo crede, la nuova proposta presentata dal ministro rappresentante del Governo, secondo la quale le elezioni avranno luogo non oltre il mese di agosto 1920. Se il Senato crede di dare il suo voto a questa proposta, l'Ufficio centrale vi si associa di buon grado.

Ora, darò brevi spiegazioni sull'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di presentare e che consta appunto di due parti; l'una il sistema della rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative, l'altra, le condizioni delle finanze comunali e provinciali. Quando l'Ufficio centrale si riunì, esso si trovò di fronte

ad un grande movimento che si era determinato nel Paese in favore o contro la rappresentanza proporzionale. Due partiti nella Camera dei deputati, che da soli rappresentano la maggioranza della Camera stessa, annunciarono formalmente di volere come un punto del loro programma, che le prossime elezioni amministrative si facessero col sistema della rappresentanza proporzionale. L'Ufficio centrale del Senato, chiamato a deliberare sulla proroga di queste elezioni, non poteva a meno di tener conto di siffatte manifestazioni; anzi l'Ufficio centrale del Senato si credette in dovere, anche perchè negli Uffici ne era stata fatta parola, di porre allo studio alcune linee generali della riforma, in modo da vedere se e quali correzioni fosse opportuno introdurre nel metodo già applicato nelle elezioni generali politiche. Nel tempo stesso decise di non procedere nel lavoro senza aver prima udito il Governo. Cominciato questo lavoro, l'Ufficio centrale incaricò il suo relatore di voler conferire con il Governo che allora, era rappresentato dal sottosegretario di Stato agli interni, poichè il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno era all'estero per ragioni diplomatiche. Il Sottosegretario agli interni dichiarò che, essendo intendimento del Governo di studiare e presentare un progetto di legge sulla materia, preferiva che l'Ufficio centrale del Senato non fosse entrato in questo argomento. Ora l'Ufficio centrale del Senato, che ne aveva deliberato lo studio, che ne aveva anche avuto mandato da qualcuno degli Uffici del Senato, non poteva a meno di desistere dallo studio che già si era proposto, prendendo atto degli intendimenti manifestati dal sottosegretario di Stato che allora rappresentava il Presidente del Consiglio e il ministro degli interni. Non spetta a me in modo alcuno di entrare nei termini della questione. L'ordine del giorno non compromette il principio, come non compromette nessuno dei sistemi possibili in questa materia; l'ordine del giorno tende soltanto a giustificare il vostro Ufficio centrale, perchè non sia entrata nella materia che pure era stata sottoposta al suo esame. Ma oggi l'onorevole ministro rappresentante del Governo ci dichiara che preferisce che su questo argomento il Senato non abbia a manifestarsi; l'Ufficio centrale prende atto di questo suo desiderio e consente che di questo argomento non si abbia a fare parola. Perciò

l'Ufficio centrale non insiste nel primo alinea dell'ordine del giorno.

Viene il secondo alinea che l'onorevole ministro ci ha dichiarato di accettare, e di ciò lo ringrazio.

Per ultimo sul complesso della legge hanno fatto alcune osservazioni di ordine speciale i colleghi Cannavina e Vanni, dai quali siamo lieti di avere avuto per la prima volta il concorso autorevole ai lavori del Senato. Il ministro ha risposto, e io non mi permetto di entrare maggiormente in argomento; però vi è un punto sul quale credo utile insistere. L'onor. Vanni ha prospettato un ordine di riforme alle quali egli ha dedicato da tempo il suo ingegno e la sua esperienza pratica; ma vi è una condizione di cose speciale, più modesta e non meno utile, sulla quale credo opportuno portare l'attenzione del Senato. La guerra ha sconvolti i bilanci dello Stato non solo nella loro sostanza, ma anche nella loro forma e procedura, tanto che oggi noi dovremmo avere già in discussione i bilanci del 1920-21, e ancora non furono esaminati quelli del 1919. E siamo in un sistema continuo di esercizio provvisorio che spero l'onorevole ministro coi suoi colleghi vorrà procurare di far cessare al più presto. Sono pure sconvolti e nella forma e nella sostanza i bilanci, se non di tutti i comuni del regno d'Italia, certo di molti comuni dei quali ho particolare conoscenza. Ora, io temo che si avrebbero sempre condizioni difficili per l'economia e per la finanza italiana, quando anche si sistemassero le finanze dello Stato coi gravissimi sacrifici che ancora saranno necessari, se non si provvedesse ad assestare quelli dei comuni e delle provincie. Ringraziando l'onorevole ministro di avere accettato la seconda parte dell'ordine del giorno, vorrei pregarlo che si cominci a fare una specie di accertamento delle finanze comunali e provinciali; cominci ogni comune ad avere in ordine la contabilità, ed a compilare i propri bilanci in modo che lo Stato e il paese possano farsi un concetto chiaro sia delle defezioni di carattere straordinario e di quella che può essere la perturbazione delle spese e delle entrate di carattere ordinario; perchè, lo ripeto, sarebbe vana opera quella già così ardua della sistemazione delle finanze statali se non venisse accompagnata dalla sistemazione delle finanze locali.

In questo senso il mio illustre collega, l'ono-

revole Carlo Ferraris, presidente della Commissione di finanze, ha presentato un ordine del giorno nella discussione dell'esercizio provvisorio ora in vigore, e considero che egli vorrà insistere nello stesso ordine di idee, di collegare la sistemazione delle finanze locali con le statali e su queste non ho da aggiungere altro.

Per conseguenza, riassumendo, confido che il Senato non avrà difficoltà di adire al desiderio del Governo che si stabilisca il termine massimo di agosto per le nuove elezioni. Oltre ciò, l'Ufficio centrale non insiste nella parte dell'ordine del giorno che riguarda il sistema proporzionale, pure dichiarando che col prendere atto semplicemente del proposito dal Governo manifestato al relatore della Commissione, di presentare un progetto di legge su questa materia, non vincolava né il voto né il proposito del Senato. Per ultimo ringrazio il Governo di avere accettato l'ordine del giorno che riguarda le finanze comunali e provinciali e confido che almeno come accertamento della situazione di fatto, il Governo voglia dare la più sollecita opera e la più assidua cura a questo grande interesse nazionale. (*Approvazioni*).

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto la parola dopo aver sentito l'onorevole ministro, il quale ha dichiarato di accettare la seconda parte dell'ordine del giorno, cioè: « confidando che esso voglia al più presto provvedere all'assetto delle finanze e delle provincie e dei comuni oggi gravemente perturbate, ecc. ».

Ora, prima di dare il mio voto favorevole a questa parte dell'ordine del giorno e alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, io desidero d'aver da lui una spiegazione. Il decreto-legge 24 novembre 1919 ha un intiero titolo, con cui si è creato un nuovo sistema tributario per i comuni e le provincie, che deve andare in vigore col 1º gennaio 1920. Io domando: onorevole ministro, accettando quell'ordine del giorno, ella s'impegna forse a modificare il sistema attuato con quel decreto legge?

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Quel sistema va integrato.

FERRARIS CARLO. Desidero da lei una dichiarazione, cioè che quel sistema di tassazione locale, studiato da una Commissione valorosa ed opportunamente attuato, siccome è anche

coordinato a tutto il sistema della finanza eraiale (e qui tocco appunto la questione per la quale a me si volse il collega Maggiorino Ferraris) quel sistema, dico, non deve essere mutato perchè andremmo incontro all'ignoto, e si sconvolgerebbe l'intrinseca euritmia di tutto il sistema tributario sanzionato recentemente.

Credo che l'onorevole ministro dichiarerà che i provvedimenti invocati dall'ordine del giorno sono soltanto quelli diretti a rimediare alle condizioni anormali in cui si trovano ora gli enti locali, affinchè meglio essi possano attuare il sistema tributario organico previsto con quel decreto-legge.

Se l'onorevole ministro mi darà questo affidamento, mi associerò ben volentieri ai colleghi nel votare questa parte dell'ordine del giorno.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Anzi tutto desidero fare una dichiarazione perchè non nascano equivoci. Ignoravo la conferenza avuta dal relatore dell'Ufficio centrale col sottosegretario di Stato allo interno, e non intendo mettermi in contraddizione colle dichiarazioni fatte dal sottosegretariato di Stato medesimo. Soltanto, siccome non esiste, lo ripeto, un atto ufficiale che consacri il proposito del Governo di presentare un progetto di legge, ho creduto fosse meglio di non fare un'affermazione di questo genere in un ordine del giorno di uno dei rami del Parlamento, e ringrazio il relatore dell'Ufficio centrale d'aver voluto rinunciare a questa affermazione.

L'onorevole Maggiorino Ferraris ha domandato gli accertamenti della situazione di fatto delle finanze di tutti i comuni. Sarebbe questa una opera colossale che richiederebbe molto tempo. Del resto, a questo proposito debbo avvertire che l'ordinamento dei nostri controlli stabilito dalla legge comunale e provinciale, per quanto difettoso in qualche parte, implica l'accertamento continuativo della condizione finanziaria dei comuni.

Ad ogni modo, non mancherà la vigilanza del Governo perchè il controllo sulle finanze comunali sia esercitato colla massima energia e continuità.

Rispondo poi subito all'onorevole Ferraris Carlo. Nessuna intenzione da parte del Governo di disdire menomamente quello che è contenuto nei nuovi provvedimenti finanziari per il riordinamento della finanza dei comuni. Ma l'onorevole Ferraris che conosce quei provvedimenti, sa che essi hanno bisogno d'integrazione, ed è sotto questo aspetto appunto che io accettavo l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

Spero che questa dichiarazione sarà sufficiente a soddisfare l'onorevole Carlo Ferraris.

PRESIDENTE. Non essendoci altri oratori iscritti, la discussione è chiusa. Procederemo alla votazione della seconda parte dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale; prego il segretario senatore Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

« Il Senato, confidando che il Governo voglia al più presto provvedere all'assetto delle finanze e delle provincie e dei comuni, oggidì gravemente perturbate, passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura del disegno di legge modificato d'accordo fra Governo e Ufficio centrale.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

« Il Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1959, è convertito in legge, colle seguenti modificazioni :

« Le rinnovazioni integrali di tutti i Consigli comunali e provinciali avranno luogo entro il mese di agosto del corrente anno.

« Sono altresì prorogate fino al detto termine le scadenze previste nel secondo comma dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757.

« È data facoltà al Governo del Re di affidare ad un solo Regio commissario l'amministrazione di più comuni, quando la facilità delle comunicazioni ed altre circostanze lo consentano ».

PRESIDENTE. Chi approva le modificazioni sul 1^o comma dell'articolo è pregato di alzarsi.

Sono approvate.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ferraris Maggiorino, Cencelli, De Novellis, Ferrero di Cambiano, Mazziotti, Raccuini, Rebaudengo, Sili e Sinibaldi circa l'ordinamento agrario e le Camere di agricoltura.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto in data 4 novembre 1919, n. 2095 circa collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari e della Regia marina (N. 45);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 499, che modifica gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obblighi di servizio (N. 43);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1955, circa la proroga delle elezioni amministrative (N. 4).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei poteri del Regio commissario per la straordinaria gestione dell'ente « Volturno » in Napoli (N. 2);

Conversione in legge del decreto Reale 1^o giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 48);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 10);

Conversione in legge del Regio decreto legge 11 novembre 1919, n. 1620, che abroga l'art. 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 16);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigonia di guerra e del Regio decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1935 (N. 38);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli (N. 26).

V. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

VI. Interpellanza dei senatori Boncompagni, Cencelli, Faina, Vigoni, Malaspina, Salvago Raggi, Campello, Mazziotti, De Novellis, Filomusi Guelfi e Francica Nava al ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere per impedire le violenze che stanno verificandosi nelle campagne per imporre ai proprietari nuovi patti colonici.

VII. Interpellanza del senatore Foà al ministro dell'interno intorno al funzionamento dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli invalidi della guerra.

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Risposte scritte ad interrogazioni.

RIZZETTI. — *Al Presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze.* — « Per sapere se, in omaggio alle più corrette norme legislative,

e quando nel Paese è da molto tempo e virtualmente cessato lo stato di guerra, non intendano di affrettare anche con una procedura accelerata, la discussione da parte del Parlamento del Regio decreto 24 novembre 1919 riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio, evitando per tal modo la contraddizione che emerge dal fatto che si proceda all'attuazione di provvedimenti di così alta importanza economica e finanziaria, senza che abbiano avuta la sanzione del Parlamento, e quando il sovraccitato decreto si trova già da lungo tempo dinanzi al Parlamento per essere convertito in legge.

Con ciò si ovvierebbe anche al gravissimo inconveniente del perturbamento inevitabile che si verificherebbe negli uffici governativi e nel pubblico per effetto dell'applicazione delle varianti che con quasi certezza saranno introdotte dal Parlamento nel testo del decreto medesimo, applicazione che dovrebbe avvenire quando esso fosse già in esecuzione in base al testo primitivo.

RISPOSTA. — Il Regio decreto 24 novembre 1919 istitutivo dell'imposta straordinaria sul patrimonio ha forza di legge e, quindi, provvedendo alla sua esecuzione il Governo del Re si attiene alla più rigida norma costituzionale.

Siccome poi principalmente dal nuovo tributo, l'erario dello Stato attende il necessario ristoro, è facile arguire quale danno potrebbe derivare alla pubblica finanza da una eventuale sospensione di quelle operazioni che sono appunto preordinate a garantire fin d'ora, la retta e tempestiva applicazione della imposta.

Del resto, per ora, si tratta di fare semplicemente il censimento della ricchezza privata, ed, a questo intento, è stato richiesto ad ogni contribuente di presentare entro il 31 maggio 1920 una descrizione specifica delle singole attività possedute secondo le avvertenze ed istruzioni stampate sulla scheda di cui si è fatta larga distribuzione.

Le operazioni di vera e propria esecuzione della legge che fanno parte della seconda fase della procedura e che si concretano nell'accertamento delle attività patrimoniali e nella liquidazione della imposta cominceranno a svolgersi soltanto dopo decorso il termine fissato per la presentazione delle denunce. E poichè è intendimento del Governo — in pieno unisono con

il desiderio espresso dagli onorevoli interroganti - di affrettare quanto più è possibile la discussione parlamentare per la conversione in legge dell'intero omnibus finanziario, non è da dubitare che, assai prima che si inizino tali importanti operazioni, il Parlamento avrà agio di introdurre nell'originale testo del decreto riguardante l'imposta straordinaria del patrimonio, tutte quelle modificazioni che stimerà più opportune e che, qualunque esse siano, non produrranno - così come tutto è stato preordinato - alcun inconveniente o perturbamento sia negli uffici governativi sia nel pubblico.

*Il ministro
SCHANZER.*

REBAUDENGO — *Al ministro delle finanze.* — Per sapere se non creda conveniente - anche attesa la probabilità che il Parlamento, nell'intento di favorire la piccola proprietà, esenti dall'imposta straordinaria i patrimoni di valore inferiore alle lire cinquantamila - di prostrarre l'obbligo della dichiarazione oggi fissato per il 31 marzo corrente.

RISPOSTA. — Il desiderio espresso dall'onorevole interrogante è stato, come è noto, pienamente esaudito, giacchè, con recente decreto reale, il termine per la presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio già fissato al 31 marzo 1920 è stato definitivamente prorogato al 31 maggio 1920. E siccome è intendimento del Governo di far discutere al più presto dal Parlamento l'intero omnibus finanziario, testè attuato per decreto legge, deve sicuramente ritenersi che prima ancora della scadenza del nuovo termine, il Parlamento avrà agio di

introdurre nel testo originale del decreto istitutivo dell'imposta patrimoniale tutte quelle modificazioni che stimerà più opportune.

*Il ministro
SCHANZER.*

LEVI ULDERICO, MELODIA, CATALDI, SALVAGO RAGGI, LUCCA e BENSA. — *Al Presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze.* — Per sapere se, di fronte a molti dubbi, e molte incertezze non credano necessario di prorogare alli 30 giugno p. v. il termine fissato del 31 marzo per la denuncia del patrimonio.

RISPOSTA. — Come è noto, con recente decreto Reale, il termine per la presentazione della dichiarazione agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio già stabilito al 31 marzo 1920 è stato definitivamente prorogato al 31 maggio 1920.

Gli onorevoli interroganti avrebbero espresso il desiderio che tale termine fosse invece prorogato al successivo 30 giugno 1920.

Poichè la proroga testè concessa appare, di per sè, più che sufficiente perchè i contribuenti possano, con la dovuta calma e ponderazione, compilare una assicurata denuncia delle proprie attività patrimoniali, non si sarebbe vedere la opportunità di una qualsiasi proroga al termine come sopra fissato per la presentazione delle dichiarazioni.

*Il Ministro
SCHANZER.*

Licenziato per la stampa il 5 aprile 1920 (ore 10)

Avv. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.